

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater  
n. 3**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE LUBRANO di RICCO)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA  
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE  
NEI CONFRONTI DELL'INGEGNER

**CLAUDIO REGIS**  
**senatore nella XII legislatura**

**procedimento penale n. 33483/95, pendente nei suoi confronti presso la Pretura Circondariale  
di Milano per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 341, commi 1 e 4, del codice penale  
(oltraggio a un pubblico ufficiale)**

**Comunicata alla Presidenza**  
**il 14 gennaio 1997**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il 24 luglio 1996 l'ingegner Claudio Regis, senatore nella XII legislatura, con lettera in pari data, ha sottoposto al Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253, successivamente reiterato in identico testo, la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione ad un procedimento penale instaurato nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Milano in ordine al «delitto previsto e punito dagli articoli 81, capoverso, e 341, primo e quarto comma, del codice penale» originato da affermazioni da lui pronunciate nel corso di un incontro con il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Biella, dottor Alessandro Chionna, avvenuto il 1° luglio 1995.

In tale occasione, come risulta dal provvedimento recante l'invito a presentarsi in qualità di persona sottoposta alle indagini emesso dal Pubblico Ministero il 28 ottobre 1995, allegato dall'ex senatore Regis alla lettera del 24 luglio 1996, quest'ultimo affermò che il dottor Chionna «aveva messo in galera degli innocenti, che in precedenza lo stesso aveva commesso altri e numerosi errori a motivo della sua mania di protagonismo e di una esasperata caccia alle streghe messa in atto dal primo giorno della sua permanenza in Biella, che in un altro Stato un magistrato che avesse commesso tali errori avrebbe abbandonato la magistratura, mentre in Italia, purtroppo le cose erano ben diverse, ma che quanto meno un trasferimento era dovuto per incompatibilità ambientale». L'ingegner Regis, a conclusione del colloquio, affermò altresì che, pri-

ma di dare pubblicità a tale iniziativa, avrebbe sentito nuovamente il dottor Chionna. In un secondo colloquio telefonico intrattenuto con il suddetto magistrato dopo una settimana, l'ex senatore richiese al dottor Chionna se egli avesse riflettuto sul contenuto della precedente conversazione sottolineando che, qualora non avesse aderito al suo precedente invito di chiedere il trasferimento dal Tribunale di Biella, egli avrebbe pubblicizzato il caso.

«Tale comportamento - si legge nel menzionato invito - era stato posto in essere dal Regis a causa dell'attività del magistrato della Procura di Biella il quale aveva sottoposto a procedimento penale (.. omissis..) per fatti di abuso sessuale commessi a danno di soggetti minorenni».

La Giunta ha esaminato la richiesta di deliberazione presentata dall'ingegner Regis, nelle sedute del 24 settembre, 22 ottobre, 21 novembre, 3 e 19 dicembre 1996. Nel corso delle sedute del 22 ottobre e del 21 novembre 1996 egli è stato ascoltato ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato ed ha depositato copiosa documentazione.

Dalle dichiarazioni rese alla Giunta dall'ingegner Regis risulta che, successivamente al descritto colloquio, egli ha presentato in data 18 dicembre 1995 un'interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro di grazia e giustizia con la quale ha mosso alcuni rilievi nei confronti dell'operato del dottor Chionna. A giudizio dell'ex senatore tale magistrato avrebbe suscitato forte malcontento tra la popolazione di Biella a causa dei provvedimenti

emessi nei confronti di quattro componenti di una famiglia accusati dei reati di cui agli articoli 81, 110 e 519 del codice penale. L'ingegner Regis ha affermato di aver ritenuto doveroso, come parlamentare, manifestare direttamente al dottor Chionna il senso di viva disapprovazione dimostrato dai cittadini di Biella nei confronti del suddetto magistrato.

La Giunta ha svolto un'ampia ed approfondita discussione al termine della quale ha ritenuto che, alla luce del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante, disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, le opinioni espresse dall'ingegner Regis non possono in alcun modo essere considerate «attività divulgative connesse» alla sua funzione di parlamentare, come sostanzialmente sostenuto innanzi a questa Giunta dall'ex senatore.

La Giunta ha infatti rilevato che l'interrogazione parlamentare, contenete rilievi nei confronti del dottor Chionna, è stata presentata dall'ex senatore dopo l'incontro fra i due, nel corso del quale furono pronunciate dal Regis nei confronti del magistrato le espressioni ritenute diffamatorie, e che pertanto tali espressioni non possono essere ritenute attività finalizzata a rendere note, a diffondere, fuori della sede parlamentare, notizie, questioni, giudizi, ecc., e collegate alla funzione parlamentare all'epoca svolta dal Regis.

Allorquando si sostiene la tesi che le opinioni espresse da un parlamentare fuori del Parlamento hanno natura

«divulgativa» rispetto ad un atto parlamentare tipico, quale è, appunto, l'interrogazione, è necessario che tale atto sia posto in essere in un momento antecedente la esternazione di tali opinioni onde se queste sono ritenute diffamatorie nei confronti di terzi dall'Autorità Giudiziaria sono sottratte ad un giudizio positivo in ordine alla loro insindacabilità *ex art. 68, primo comma, della Costituzione*, in quanto in tal caso non possono essere ritenute riconducibili all'attività parlamentare.

Il parlamentare, invero, non è oggettivamente insindacabile per le opinioni espresse fuori del Parlamento, a meno che non siano appunto riconducibili all'attività parlamentare svolta.

La Giunta ha inoltre posto in evidenza che nel caso di specie l'ingegner Regis, in sede extra-parlamentare avrebbe potuto sporgere denuncia in sede penale o prospettare la questione al Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero, nell'esercizio delle sue funzioni, presentare una interrogazione parlamentare. In tal modo egli avrebbe sicuramente posto in essere una attività rientrante nelle sue funzioni di membro del Parlamento.

La Giunta ritiene conclusivamente che nella specie non si versi nell'ambito di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, dovendosi escludere che l'ingegner Regis fosse nell'esercizio della funzione parlamentare allorquando pronunciò le espressioni e i giudizi ritenuti diffamatori.

LUBRANO di RICCO, *relatore*

